

PROPOSTE EMENDAMENTI DL EMERGENZE AGRICOLE
GELATE

CAPO II

MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE OLIVICOLO-OLEARIO

ART. 6

(Gelate nella Regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

2. La Regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 7

(Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario)

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

“Art. 4-bis. *(Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario)* 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

Emendamento n. 1

Comma 1: sostituire con quanto riportato nella vecchia bozza del decreto: nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per gli anni 2019 e 2020 su mutui bancari contratti dalle imprese alla data del 31 dicembre 2018.

Comma 2: Eliminare la dizione "identico ammontare ad ogni singolo produttore" sostituendo con "ammontare proporzionale ad ogni singolo produttore" riparametrato in funzione dell'entità degli interessi e, comunque, nel limite dei 5 milioni di disponibilità.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.".

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1, e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza.

Emendamento n. 2

Introdurre quanto segue:

"Art. 4-ter. (Misure a sostegno delle imprese del settore oleario) 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore oleario, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi

atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, sono riconosciuti i seguenti interventi per i frantoi e cooperative di trasformazione:

- Contributi in conto capitale fino all'80%, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato, destinati a ristornare della perdita di produttività (fatturato)
- Proroga delle scadenze delle rate delle operazioni di credito bancario annuale e pluriennale
- Agevolazioni previdenziali consistenti nell'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti
- Proroga di 24 mesi per adeguamenti strutturali necessari al comparto per le linee guida antincendio

Emendamento n.3

Introdurre quanto segue:

“Art. 4 quater: “Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno 5 giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 1, comma 1079 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ivi compresi quelli in deroga alla Lettera b), previsti dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2018, n. 558, è riconosciuto ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato art. 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'art. 1, comma 3 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Ai suddetti lavoratori è altresì riconosciuto, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un numero di giornate pari a quelle accreditate l'anno precedente. Il medesimo beneficio è riconosciuto ai piccoli coloni e compartecipanti familiari”.

CAPO IV

(ULTERIORI MISURE PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE

DEI SETTORI AGROALIMENTARI IN CRISI)

ART. 10

(Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

OCCORRE SPECIFICARE CHE, VISTA L'EMERGENZA, L'INTERA DOTAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE È STANZIATA PER IL SETTORE OLIVICOLO DELLA PUGLIA COLPITO DALLE GELATE

Nel polmone olivicolo nazionale, la zona da dove proviene il 50% dell'olio extravergine d'oliva italiano, c'è stato un calo della produzione dal 50% nelle zone più vicine al mare al 100% in Comuni importantissimi quali Corato e Andria (quest'ultimo, da solo, produce quanto l'intera Toscana).

PROPOSTE EMENDAMENTI DL EMERGENZE AGRICOLE

XYLELLA

DECRETO-LEGGE

recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi **atmosferici** avversi di carattere eccezionale

ART. 8

(Norme per il contrasto della *Xylella fastidiosa* e di altre fitopatie **da organismi nocivi da quarantena**)

Proposta della Regione Puglia

*Le parti dell'art. 8 per cui si propone l'abrogazione risultano barrate

**Le parti per cui si propone l'inserimento nell'art. 8 sono in grassetto rosso

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
<<Art. 18-bis. (Misure di contrasto **agli organismi nocivi da quarantena della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie**)

1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, **ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Le piante monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 6 della predetta decisione non sono rimosse se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure stabilite dalla medesima decisione. In presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito, caso per caso, di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenze.**

~~2. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori fitosanitari e il personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali, di cui all'articolo 2 del presente decreto, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.~~

~~3. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi di cui al comma 1 che, quando l'infezione è conosciuta o manifesta omette di farne tempestiva denuncia ai Servizi fitosanitari competenti per territorio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000.~~

4. Il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi di cui al comma 1, ~~I medesimi soggetti di cui al comma 3~~, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori fitosanitari **o agenti di cui all'art. 34 bis**, coadiuvati dal personale di supporto, muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva delle piante è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo aumentata fino al doppio.

~~5. In caso di irreperibilità dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali insistono piante infette dagli organismi nocivi di cui al presente articolo ovvero nell'ipotesi in cui questi rifiutino l'accesso ai fondi medesimi, gli ispettori fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del servizio fitosanitario, per l'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque a detti fondi al fine di attuare le misure fitosanitarie di urgenza di cui al comma 3. A tale scopo i servizi fitosanitari competenti per territorio possono richiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.~~

5. In applicazione dell'art.21-bis della Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii., la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Servizio Fitosanitario competente per territorio. Espletate le forme di pubblicità, come innanzi stabilite, gli ispettori o gli

agenti fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, per l'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi sui quali insistono piante infette dagli organismi nocivi di cui al presente articolo al fine di attuare le misure fitosanitarie di urgenza. A tale scopo i servizi fitosanitari competenti per territorio possono richiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.

6. All'attuazione della disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.>>

~~2. Il comma 661 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, è abrogato~~

3. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente: "c-ter) i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza.

4. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, all'art. 25 dopo il comma 2 bis è inserito il seguente comma 2 ter:

2 ter. I soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP), con centri aziendali non autorizzati all'emissione del passaporto perché localizzati in aree delimitate alla Xylella f., possono essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale a produrre e commercializzare all'interno dell'area infetta - con esclusione della zona in cui si applicano le misure di contenimento - le piante specificate di cui all'art. 1 della Decisione di Esecuzione 789/2015 e ss.mm.ii. Tali soggetti devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione delle suddette piante e che le stesse siano esenti da patogeni da quarantena, da organismi nocivi di qualità e sia garantita la corrispondenza varietale oltre ad eventuali altri ulteriori requisiti definiti dai Servizi fitosanitari regionali."

5. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, l'art. 54 comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Chiunque non rispetti i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 30.000,00."

6. Al fine di ridurre la massa di inoculo e contenere la diffusione della batteriosi, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla Regione, alla estirpazione di olivi

ricadenti in zona infetta da Xylella, con esclusione di quelli ricadenti nella zona di contenimento di cui all'art. 7 della decisione di esecuzione (UE) 789/2015, in deroga a quanto disposto dalla legge 14 febbraio 1951 n. 144 e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti VIA, VAS e VINCA di cui al D.lgs n. 152/2006, a condizione che si provveda al successivo reimpianto sulla medesima particella di almeno un numero pari di piante di olivo di varietà riconosciute resistenti e provveda.

7. Al fine di proteggere e rigenerare l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali, colpiti dalla Xylella fastidiosa, all'interno della zona infetta, con esclusione della zona in cui si applicano le misure di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789, la Regione può stabilire di rendere obbligatori gli interventi di cui al comma precedente, i quali sono attuati in deroga a ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica e in esenzione dai procedimenti VIA, VAS e VINCA di cui al D. Lgs n. 152/2006.

8. Le Regioni, garantendo l'adeguata copertura finanziaria, possono esonerare dal pagamento dei tributi per la bonifica i consorziati, proprietario, conduttore o detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali insistono piante di olivo infette che ricadono in area infetta da Xylella f.

9. La quota del disavanzo di amministrazione delle Regioni determinata dall'accontamento al Fondo anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito secondo le modalità di cui ai commi da 698 a 700 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è ripianata nel tempo previsto per il rimborso dell'anticipazione medesima. Al solo fine di provvedere al risarcimento dei danni causati da eventi calamitosi dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i risultati della gestione considerati al netto dell'accontamento al Fondo anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono, se positivi, quota libera dell'avanzo di amministrazione come definito dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

RELAZIONE AGLI EMENDAMENTI PROPOSTI

Al **comma 1** si propone una modifica del titolo nel senso di anteporre altre fitopatie a *Xylella f.* per sottolineare la preminenza delle disposizioni a carattere generale sul caso particolare.

La modifica del **punto 1, comma 1, dell'art. 8** prevede l'eliminazione dei richiami alla decisione 789 del 2015 in quanto non coerente con il resto del paragrafo che si riferisce a tutti gli organismi nocivi e non solo a *Xylella f.*. Peraltro, non è coerente il riferimento all'art.6 comma 2) della Decisione 789/2015 che concerne la deroga consentita per alberi di particolare pregio in zona cuscinetto. Se invece, ci si riferisse all'art. 6 comma 2, riguarderebbe solo le misure di rimozione delle piante in zona cuscinetto lasciando inalterato il problema di velocizzare, in presenza di vincoli di ordine nazionale, la rimozione delle piante nella cosiddetta zona di contenimento prevista dall'art. 7 comma 2 della decisione. In tal senso, forse il richiamo ai limiti e ai vincoli dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria potrebbe ovviare. In generale, si ritiene sensato mantenere il dispositivo che garantisce priorità, nell'ambito della normativa vigente, all'attuazione delle misure fitosanitarie di emergenza a tutti gli organismi nocivi ivi inclusa la batteriosi da *Xylella* in deroga a vincoli ambientali e paesaggistici. Analogamente, con riferimento alla deroga di abbattimento per gli alberi monumentali non infetti, si propone di modificare il testo corrente svincolandolo dai riferimenti alla decisione di esecuzione concernente il contrasto a *Xylella f.*. Inoltre, si propone di rendere il dispositivo in forma di facoltà (ovvero, è possibile ma non obbligatorio) in questo modo recuperando il senso della decisione stessa - art. 6 comma 2 bis nei termini recepiti dal D.M. Mipaaf 4999/2018 - che offre maggiori autonomie decisionali alle regioni.

L'eliminazione del **punto 2, comma 1, dell'art. 8** è motivato dalla considerazione che analoghe disposizioni sono già previste dal D. Lgs. 214/2005, in particolare con gli artt. 11, 35 e 50. Inoltre riporta un riferimento "all'art.2 del presente Decreto" che appare incoerente.

Per il **punto 3, comma 1, dell'art. 8** si chiede l'abrogazione e la sostituzione con il **nuovo comma (3)**. Tale proposta è motivata dal fatto che il dispositivo del Decreto Legge espone al rischio di sanzione i proprietari che hanno terreni in zona infetta ove il batterio è considerato endemico e non più eradicabile. La ratio del dispositivo è incrementare le sanzioni per quanti, in caso di infezione conosciuta o manifesta, omettono di farne tempestiva denuncia ai Servizi fitosanitari competenti per territorio. Tali sanzioni sono già previste dall'art. 54 comma 5 del D. Lgs. 214/2005 ma con un duplice distinguo. Innanzitutto, pongono l'obbligo di denuncia nei casi di comparsa sul territorio della Repubblica italiana di un organismo nocivo (art.8 del D. Lgs. 214/2005). In tal senso, i proprietari di piante in area infetta da *Xylella* sono esentati in quanto, come detto, l'organismo è già comparso ed endemico. In secondo luogo, detto comma riguarda anche coloro che vendono al di fuori dei pubblici mercati il commercio itinerante di piante e semi destinati alla coltivazione (art.9 comma 1 e 2 del D. Lgs. 214/2005). Si ritiene

eccessivamente penalizzante proporre l'aumento di sanzione anche per le suddette fattispecie.

I cambiamenti proposti al **punto 4, comma 1, dell'art. 8** prevedono che possono accedere ai fondi e sovrintendere alle misure di estirpazione anche gli **agenti fitosanitari** in vece degli ispettori fitosanitari. In questo modo, soprattutto nel caso di azioni molto impegnative, si può sopperire alla scarsità di personale incardinato nei servizi fitosanitari regionali.

Si propone l'abrogazione del **punto 5, comma 1, dell'art. 8** e la sua sostituzione con il nuovo comma (3) per prevedere la possibilità di notificare in modo collettivo gli atti ingiuntivi di abbattimento derivante dall'applicazione di misure fitosanitarie di emergenza.

L'eliminazione del **comma 2 dell'art.8** è motivata dalla considerazione che abrogare il comma 661 di fatto impedirebbe l'applicazione corretta delle misure per contenere la diffusione di Xylella f. La capacità di intervento dei Servizi fitosanitari regionali va potenziata e non limitata.

L'introduzione ex novo del **comma (2)** ha la funzione di proporre una deroga all'art. 25 del D. Lgs. 214/2005 consentendo di fatto ai vivai con siti posti in aree delimitate e non autorizzati come siti indenni di commercializzare piante specificate nelle aree infette, con esclusione di quelle in cui si applicano le misure di contenimento, pur in assenza di passaporto. Infatti, il comma 1 dell'art. 25 prevede la circolazione sul territorio nazionale ed internazionale dei vegetali e dei prodotti vegetali solo se gli stessi sono accompagnati dal passaporto delle piante. Nel caso di presenza di Xylella f., la Decisione di esecuzione 789/2015 impone di ritirare il passaporto dai vivai con siti posti in aree delimitate e non autorizzati come siti indenni ma non ne impedisce la commercializzazione in area infetta (non contenimento). Inoltre, si sottolinea come le piante specificate sono piante che non ospitano il batterio nella forma in cui è presente nell'area infetta. Per cui il rischio di diffusione della patologia sarebbe ridotto sia per la vendita in area già infetta sia per la limitata probabilità che le piante specificate possano ospitare il batterio.

L'inserimento ex novo del **comma (5)** ha l'obiettivo di velocizzare la ricostituzione del patrimonio olivicolo danneggiato da Xylella f. nelle aree infette e non soggette a monitoraggio ufficiale, consentendo la deroga ad ogni disposizione vigente in termini di vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e forestali nei casi in cui la richiesta di parte di autorizzazione all'espianto degli olivi danneggiati preveda la contemporanea previsione di reimpianto sulla stessa superficie di almeno pari numero di piante di olivo di varietà riconosciuta resistenti.

L'inserimento ex novo del **comma (6)** potrebbe consentire l'intervento della Regione in quelle aree della zona infetta che sono abbandonate dai privati e che potrebbero essere così recuperate anche senza che vi sia la richiesta da parte dei proprietari, come invece è per i casi di cui al precedente comma 5.

L'inserimento ex novo del **comma (7)** ha l'obiettivo di offrire un ristoro ai soggetti danneggiati consentendo alle Regioni di far fronte ai tributi dovuti per le opere di bonifica.

I **nuovi comma (9) e (10)** riguardano la quota del fondo anticipazioni di liquidità accantonata nel risultato di amministrazione per effetto della applicazione del comma 700, lett. a), della legge 30 dicembre 2015, n. 208 la quale sconta una specifica disciplina ai fini del ripiano (ripiano annuale, a decorrere dal 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente). Con la presente disposizione viene chiarito che l'accantonamento in parola è ripianato nel tempo previsto per il rimborso dell'anticipazione medesima anche nel caso in cui il disavanzo di amministrazione dell'esercizio come risultante dall'allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011 (Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione) sia di importo inferiore al Fondo anticipazione di liquidità accantonato. In tal caso (comma 2) al solo fine di provvedere al risarcimento dei danni causati da eventi calamitosi dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i risultati della gestione considerati al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità ove positivi costituiscono quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente come definito dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 118/2011 ed utilizzabili per la predetta finalità risarcitoria. Il presente emendamento non ha impatti sui saldi di finanza pubblica. In relazione al saldo netto da finanziare perché trattasi di risorse già nella disponibilità delle regioni mentre in termini di indebitamento netto perché la spesa delle regioni deve essere contenuta in ogni caso nei limiti ad esse consentito dalla disciplina del pareggio di bilancio.



**PROPOSTA PER UN PIANO STRAORDINARIO DI RICONVERSIONE E DI
RISTRUTTURAZIONE DEGLI OLIVETI SALENTINI**

Roma, febbraio 2019

Premessa

Italia Olivicola ha eseguito una ricognizione sulla situazione del settore olivicolo nelle tre province della penisola salentina colpite dal batterio della xylella, per verificare il danno economico arrecato alle aziende interessate e determinare l'entità potenziale della spesa necessaria a ripristinare la piena capacità produttiva degli oliveti irreversibilmente danneggiati.

Con questo documento si riportano i risultati del lavoro svolto e si formula una proposta di intervento indirizzata alle istituzioni nazionali (in particolare MIPAAFT) e a quelle regionali e locali, consistente essenzialmente nella introduzione di uno specifico regime di aiuto per il reimpianto di ulivi in sostituzione di quelli compromessi per effetto dell'infezione parassitaria.

Il piano non deve limitarsi al ripristino dello status quo in essere prima della diffusione dell'infezione parassitaria, ma si prefigge lo scopo di favorire l'evoluzione verso un sistema produttivo moderno, efficiente, competitivo, sostenibile economicamente e dal punto di vista ambientale, professionale e in grado di attirare giovani generazioni di agricoltori.

Alla base vi è la convinzione che sia necessario rivitalizzare nel più breve tempo possibile l'intera filiera olivicola delle zone interessate, perché altrimenti si verificherebbe un declino irreversibile del settore, con la perdita di posti di lavoro, di una coltura tipica del tessuto agricolo pugliese e di una filiera che può recitare un ruolo di primaria importanza nell'ambito dello scenario olivicolo globale.

In questi ultimi mesi c'è stata una maggiore sensibilità nei confronti del problema xylella e le istituzioni hanno manifestato la volontà di mettere in atto tutte le necessarie iniziative per contrastare l'emergenza sanitaria e per consentire al sistema olivicolo di poter guardare con fiducia verso il futuro.

L'auspicio è che tali segnali siano confermati dalle imminenti scelte politiche e che non intervenga alcun ripensamento rispetto a quanto sembra essere acquisito negli ultimi tempi. Anzi, si spera siano abbattute le ultime resistenze culturali e politiche che hanno ostacolato la ricerca di una soluzione razionale, basata su solide conoscenze scientifiche e tecniche.

Oltre alle istituzioni italiane, il presente documento è rivolto anche all'Unione Europea, la quale ha il dovere di intervenire in modo diretto, immediato e massiccio per risolvere il grave problema che ha colpito il Salento. Altre volte le istituzioni comunitarie si sono mostrate sensibili e interessate a superare emergenze analoghe, anche con la mobilitazione di ingenti risorse finanziarie e con l'introduzione di norme di natura eccezionale e transitoria che non hanno mancato di risultare efficaci.

A tale proposito si ricordano le misure prese durante la crisi della "mucca pazza" (BSE), la quale ha generato una spesa del bilancio dell'Unione europea, quantificata dalla Corte dei Conti di Bruxelles, in 4,7 miliardi di euro, limitatamente agli esborsi sostenuti per le misure attivate dal 1996 al 2000. Di tale importo, il 43,7% è stato assorbito dal Regno Unito. Il costo indicato è parziale perché non considera gli stanziamenti che ci sono stati negli anni successivi al 2000 e non tiene conto delle risorse messe a disposizione dai singoli Stati membri.

Oltre al caso della BSE vi sono altre emergenze sanitarie affrontate dall'Unione europea allocando risorse del proprio bilancio. Si ricordano, ad esempio, i casi dell'influenza aviaria e della peste suina africana.

Italia Olivicola ritiene che si debba utilizzare lo stesso criterio (impegno diretto dell'Unione europea dal punto di vista finanziario e dell'indirizzo politico), anche per contrastare la diffusione della xylella, che ha ormai assunto una dimensione internazionale, essendo diffusa anche in altri Paesi membri.

Il danno economico per la mancata produzione

Sono almeno tre anni che nelle aree colpite si registrano effetti in termini di minore produzione di olio. Ci sono delle zone nelle quali la filiera dell'olio di uliva ha praticamente cessato di funzionare, per effetto della massiccia diffusione della malattia che ha portato al disseccamento totale degli uliveti. In particolare, questo si verifica nella porzione del territorio della Provincia di Lecce orientata verso il Mar Ionio. In tali aree i frantoi restano chiusi da alcuni anni e in qualche caso gli impianti sono stati del tutto smantellati. L'inerzia delle istituzioni nel portare avanti un'azione di risanamento e rivitalizzazione del settore ha annientato la filiera produttiva ed ha affievolito, se non del tutto compromesso, le speranze degli agricoltori e degli altri operatori economici. Oramai, quasi nessuno crede si possa verificare una ripresa delle attività e tornare ai vecchi fasti di un tempo.

Italia Olivicola è dell'avviso che si debba reagire nella maniera più rapida possibile e metter in atto un piano straordinario di interventi che porti alla realizzazione di nuovi impianti produttivi che rispondano a canoni moderni e tali da rivitalizzare un settore economico che è sempre stato di fondamentale importanza per la società pugliese.

L'indagine che è stata eseguita, interpellando gli operatori del settore e consultando le più aggiornate fonti statistiche ufficiali, ha consentito di quantificare una perdita di produzione dell'olio di oliva nelle ultime tre campagne di commercializzazione per un importo di **390 milioni di euro** nelle tre province del Salento dove la xylella è stata ad oggi rinvenuta. Questo dato si riferisce alla mancata produzione lorda vendibile da parte delle aziende agricole. Ove si prendessero in considerazione anche le attività economiche a valle (frantoi, impianti di imbottigliamento, commercio e distribuzione) arriveremmo ad un mancato giro di affari complessivo per circa un miliardo di euro nel triennio considerato.

È evidente che le condizioni dell'economia agroalimentare pugliese non sono tali da assorbire un contraccolpo così imponente. È necessario assolutamente rimettere in moto il sistema olivicolo per ricreare occasioni di lavoro e produzione di ricchezza diffuse per l'intero territorio interessato.

In base ai calcoli eseguiti, la produzione di olio di oliva delle province salentine nell'ultimo triennio sarebbe stata superiore in media di **29.000 tonnellate all'anno** rispetto ai volumi che si sono effettivamente registrati.

Pertanto l'emergenza della xylella ha comportato una contrazione del 9,5% della produzione olivicola italiana.

I conteggi eseguiti si riferiscono al passato perché il danno economico è destinato a crescere negli anni a venire, per effetto della diffusione dell'emergenza sanitaria, sia nei territori già infetti, sia in quelli incolumi. A ciò si aggiunge un'altra insidia della quale tenere conto ed è la possibilità che operatori economici che finora hanno resistito, perché le loro attività sono state parzialmente colpite dagli effetti dell'emergenza fitosanitaria, possano decidere di abbandonare l'attività, stanchi di subire perdite ripetute, di affrontare sacrifici ingenti e di constatare impotenti l'inerzia da parte delle istituzioni.

Il piano di reimpianto degli ulivi

Secondo il parere di Italia Olivicola non c'è alternativa ad un intervento straordinario per la realizzazione di nuovi impianti, in sostituzione di quelli che sono irrimediabilmente compromessi dalla infezione da xylella.

Serve un piano di riconversione di ristrutturazione, a modello di quello che da quasi un ventennio è in funzione per il settore del vino (vedere l'allegato A); con l'aggiunta di due caratteristiche: l'emergenza e l'eccezionalità.

È necessario superare tutti gli ostacoli legislativi, tecnici e culturali. Ci si deve rendere conto che l'unica possibilità per conferire prospettive economiche durature e sostenibili ai territori interessati è quella di rilanciare il settore olivicolo, il quale peraltro storicamente rappresenta la principale attività agricola realizzata nelle province salentine. **La coltura dell'olivo copre il 60% della superficie agricola a Lecce, il 58% a Brindisi ed il 27% a Taranto.**

Solo un'olivicoltura forte, moderna, orientata al mercato, ad alto indice di meccanizzazione e di innovazione agronomica, sarà in grado di immettere sul mercato prodotti di qualità e a prezzi competitivi.

L'olio extra-vergine di oliva del Salento deve continuare a ricoprire il ruolo fondamentale che ha sempre avuto nell'ambito del sistema olivicolo italiano e per ottenere tale risultato occorrono visione, coraggio, determinazione e pragmatismo.

In base alle stime eseguite da Italia Olivicola sono 50.000 gli ettari di nuovi impianti olivicoli da realizzare, di cui 3.500 in Provincia di Taranto, 10.000 a Brindisi e 36.500 nella Provincia di Lecce, che come è stato evidenziato, è quella maggiormente martoriata dalla sindrome del disseccamento rapido degli ulivi.

Il costo dell'intero piano di investimenti si attesta sui 500 milioni di euro, comprendendo 400 milioni per la realizzazione dei nuovi impianti (preparazione del terreno, piantine, messa a dimora, cure agronomiche, formazione ecc.), cui si aggiungono 100 milioni di euro da erogare a favore degli olivicoltori e dei frantoiani come contributo di mancato reddito per le prime 4 annualità successive alla piantumazione. Per tale conteggio si è considerato un contributo annuo per ettaro di 500 euro.

Tabella 1) L'impatto della xylella nel Salento in cifre

Valore della mancata produzione di olio di oliva a livello di aziende agricole nel corso delle ultime 3 campagne di commercializzazione	390 milioni di euro
Mancata produzione media annua di olio di oliva nel corso delle ultime 3 campagne di commercializzazione	29.000 tonnellate
Superficie olivicola complessiva nel Salento (province di Taranto, Brindisi e Lecce)	200.000 ettari
Numero di aziende olivicole nel Salento	125.000 aziende agricole
Superficie olivicola distrutta completamente dalla xylella nel Salento	50.000 ettari
Incidenza degli oliveti in provincia di Lecce	60% della superficie agricola utilizzata (SAU)
Incidenza degli oliveti in provincia di Brindisi	58% della superficie agricola utilizzata (SAU)
Incidenza degli oliveti in provincia di Taranto	27% della superficie agricola utilizzata (SAU)

Tabella 2) L'intervento straordinario di ristrutturazione e di riconversione degli oliveti colpiti da xylella

Nuovi impianti olivicoli da realizzare	50.000 ettari
Costo complessivo dell'operazione	500 milioni di euro
Costo per ettaro di oliveto ristrutturato e riconvertito	10.000 euro per ettaro
Nuovi impianti olivicoli da realizzare in provincia di Lecce	36.500 ettari
Nuovi impianti olivicoli da realizzare in provincia di Brindisi	10.000 ettari
Nuovi impianti olivicoli da realizzare in provincia di Taranto	3.500 ettari

Il piano di riconversione ristrutturazione dei vigneti

Si ritiene utile fornire qualche ulteriore dettaglio in relazione al regime di aiuto relativo alla misura della riconversione e della ristrutturazione dei vigneti, previsto nell'ambito dell'ocm unica (regolamento 1308/2013), la cui applicazione è disciplinata dal regolamento 2016/1149 e dal decreto Mipaaf 3 marzo 2017.

In particolare, ci si sofferma su alcune caratteristiche dell'intervento, la cui finalità è di fare evolvere il settore verso la modernizzazione e la competitività e sulla decisione del legislatore comunitario di includere tra le spese ammissibili al contributo pubblico anche quelle legate al mancato reddito.

Ecco di seguito alcuni elementi che contraddistinguono la misura:

1) Le azioni di ristrutturazione e riconversione ammesse sono le seguenti:

1. la riconversione varietale e cioè il reimpianto, sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza il cambio del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico e commerciale;
2. Il sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e in buono stato vegetativo;
3. La ristrutturazione con diversa collocazione (reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole) o nella stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;
4. Il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti che riguarda le operazioni inerenti la razionalizzazione degli interventi sul terreno, sulle forme di allevamento, etc.;
5. Il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari della stessa superficie, o di una superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria su decisione del Servizio fitosanitario nazionale e regionale.

2) La dotazione finanziaria disponibile per attuare l'intervento ammonta in media, negli ultimi anni, a 140 milioni di euro, pari al 40% circa del budget disponibile per il piano nazionale di sostegno vitivinicolo (333 milioni di euro).

3) Ai fini della loro ammissibilità al sostegno gli interventi devono essere incrementali e migliorare le performance del vigneto. In particolare, le seguenti azioni non sono ammissibili (si veda il Working paper della Commissione Ue sui programmi nazionali di sostegno per il settore del vino):

- Il normale rinnovo dei vigneti, il che significa il reimpianto della stessa particella di terreno con la stessa varietà di uva da vino secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite, quando le viti sono arrivate alla fine del loro naturale vita.
- La semplice sostituzione del vigneto e le operazioni di gestione quotidiana di un vigneto, ovvero le attività tecniche necessarie per la manutenzione del vigneto ed ogni altro intervento che non rappresenta un cambiamento strutturale. Questo perché lo scopo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di aumento della competitività.

4) Il mancato reddito è considerato come costo ammissibile al contributo pubblico ed è riconosciuto per un periodo di 4 anni. La determinazione dell'importo erogato è decisa dalla Regione. La Puglia nel 2018 ha deciso di fissare tale aiuto a 3.000 euro per ettaro e per anno.

La componente del mancato reddito è stata finora esplicitamente esclusa dal conteggio dei costi ammissibili nell'ambito della misura 5.2 del PSR 2014/2020 della Regione Puglia. Come noto, tale intervento di sostegno mira al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici ed è stato attivato esclusivamente in relazione all'evento calamitoso derivante dalla diffusione di xylella fastidiosa.



Vytenis Andriukaitis

Membro della Commissione europea

Phil Hogan

Membro della Commissione europea

Sig. Gennaro Sicolo
ITALIA OLIVICOLA – CONSORZIO NAZIONALE
Via Piave 8
00187 Roma
Italia

Bruxelles, 28. 03. 2019
ARES(2019)

Egregio signor Sicolo,

La ringraziamo per la Sua e-mail del 5 marzo 2019, con la quale ci informa del piano proposto da Italia Olivicola per quanto riguarda la riconversione e la ristrutturazione degli oliveti colpiti da *Xylella fastidiosa* in Puglia.

Seguiamo con grande apprensione la situazione della *Xylella* in Puglia, gli effetti di questo parassita sulla comunità locale e i rischi che esso comporta per l'agricoltura nelle altre zone dell'Italia e nel resto d'Europa. Siamo in regolare contatto con le autorità italiane per monitorare l'attuazione delle rigorose misure di controllo previste dalla decisione (UE) 2015/789 relativa alla *Xylella* ed intese ad impedire l'ulteriore diffusione del parassita al di fuori della zona delimitata in Puglia.

Le cifre presentate nel piano da Lei trasmesso mostrano effetti drammatici sugli oliveti e confermano la necessità di agire con determinazione e in coordinamento con i principali attori del settore olivicolo, compresa la comunità locale.

La Commissione è pronta a fornire all'Italia il sostegno finanziario dell'UE per l'attuazione di una rigorosa strategia di controllo della *Xylella*, accompagnata da un piano di ristrutturazione del settore olivicolo interessato. Tale sostegno è tuttavia subordinato alla corretta attuazione delle misure di emergenza per la *Xylella* di cui alla decisione (UE) 2015/789.

Fino ad oggi, data la carente attuazione della suddetta decisione dell'UE, per la zona delimitata in Puglia i fondi dell'UE previsti dal regolamento (UE) n. 652/2014, che specifica le misure di finanziamento nel settore della sanità delle piante, sono stati erogati solo in misura limitata. Nell'ambito dello stesso quadro giuridico, qualora l'Italia ne faccia ufficialmente richiesta, può tuttavia essere presa in considerazione la possibilità di erogare ai proprietari delle piante distrutte indennizzi di importo pari al valore delle stesse.

La politica agricola comune (PAC) fornisce un sostegno finanziario per contribuire ad affrontare il problema della *Xylella*. Il programma di sviluppo rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ha destinato fondi dell'UE e nazionali ad attività di prevenzione e ripristino in caso di calamità naturali (misura 5) e di sostegno agli investimenti per gli olivicoltori colpiti dalla *Xylella* (misura 4). Se richiesto dalle autorità regionali, è altresì possibile apportare modifiche ai programmi di sviluppo rurale. La PAC fornisce inoltre sostegno finanziario ai produttori olivicoli della Puglia attraverso i programmi di lavoro triennali attuati dalle associazioni di produttori e dalle organizzazioni interprofessionali, che possono comprendere una serie di misure volte a migliorare la competitività dell'olivicoltura attraverso l'ammodernamento o il miglioramento della qualità del processo di produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola. I pagamenti diretti e, in particolare, il sostegno accoppiato che può essere concesso agli agricoltori italiani subordinatamente al rispetto di tutte le condizioni relative a tali pagamenti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, possono infine garantire ai produttori olivicoli la stabilità del reddito e una preziosa rete di sicurezza.

Nel complesso riteniamo che sia necessaria una stretta collaborazione con le autorità italiane, in quanto responsabili dell'attuazione degli strumenti di sostegno finanziario dell'UE in base alle specificità nazionali.

L'UE finanzia inoltre due progetti di ricerca nell'ambito del programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione, Orizzonte 2020: POnTE (periodo 2015-2019), per un importo totale di circa 7 milioni di EUR, una parte dei quali è destinata alla ricerca sulla *Xylella*, e XF-ACTORS (periodo 2016-2020), anch'esso per un importo totale di circa 7 milioni di EUR, destinato esclusivamente alla *Xylella*.

Qualora desiderasse discutere ulteriormente della situazione, Anne Bucher e Jerzy Plewa, direttori generali rispettivamente della DG SANTE e della DG AGRI, sono disponibili ad incontrarla quanto prima.

Per concludere, riteniamo che la lotta contro questo pericoloso parassita richieda che tutte le parti interessate svolgano un ruolo attivo: autorità pubbliche, operatori privati e società civile. Solo unendo le nostre forze potremo tenere questa minaccia sotto controllo, nell'interesse dell'Italia e di tutta l'Unione.

Distinti saluti.



Vytenis ANDRIUKAITIS

Commissario per la Salute e la sicurezza alimentare



Phil HOGAN

Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale